

DELIBERAZIONE 13 SETTEMBRE 2023
402/2023/R/GAS

**PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE DI
ULTIMA ISTANZA DELL'AREA DI PRELIEVO 9 "SICILIA E CALABRIA" DI CUI
ALL'ALLEGATO A-1 ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 378/2023/R/GAS, A
PARTIRE DALL'1 OTTOBRE 2023**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1263^a *bis* riunione del 13 settembre 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n.17;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto Aiuti bis);
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazione con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 18 gennaio 2011 (di seguito: decreto ministeriale 18 gennaio 2011);

- i decreti del Ministro dello Sviluppo economico 29 luglio 2011, 3 agosto 2012, 7 agosto 2013, 31 luglio 2014 e 22 luglio 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 15 maggio 2018;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 28 maggio 2019;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 luglio 2020;
- il decreto del Ministero della Transizione ecologica 27 maggio 2021;
- il decreto del 31 agosto 2022, n. 325 del Ministro della Transizione ecologica, recante le modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 22 giugno 2023 (di seguito: decreto ministeriale 22 giugno 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 352/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012 363/2012/R/;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas;
- la dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2021, 290/2021/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2022, 372/2022/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com (di seguito: deliberazione 100/2023/R/com) ed il suo Allegato A (di seguito Allegato A alla deliberazione 100/2023/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas (di seguito deliberazione 102/2023/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 378/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 378/2023/R/gas);
- il vigente Testo integrato morosità gas (TIMG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) (TISG);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- la sentenza del Consiglio di Stato 2986/2014;
- la comunicazione della società Acquirente unico S.p.A. (di seguito anche: Acquirente unico) dell'8 settembre 2023, prot. Autorità 57239 del'11 settembre 2023 (di seguito: comunicazione 8 settembre 2023).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 164/00, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 93/11, stabilisce, tra l'altro, che con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 99/09, siano individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 239/04; tale servizio ha la funzione di garantire la continuità della fornitura ai clienti che si trovino senza un fornitore nel mercato libero anche per motivi indipendenti dalla propria volontà (es. fallimento dell'esercente la vendita) senza tuttavia offrire a questi ultimi una tutela di prezzo (come accade, invece, nell'ambito del servizio di tutela del gas naturale);
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi del decreto-legge 73/07 "per i soli clienti domestici"; conseguentemente, il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale (di seguito: servizio di tutela) per i clienti che ne hanno diritto;
- la legge 124/17, come da ultimo novellata dal decreto-legge 176/22, prevede la rimozione del servizio di tutela destinato ai clienti domestici ed ai condomini ad uso domestico con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno, a far data dal 10 gennaio 2024, prorogando di un anno la previgente scadenza fissata dal decreto-legge 183/20;
- a partire dalla data di cessazione del servizio di tutela, il decreto Aiuti bis (articolo 2) ha:
 - previsto che tutti i venditori e i fornitori di ultima istanza siano tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità a cui è stato altresì demandato il compito di introdurre al riguardo specifiche misure perequative a favore dei fornitori del servizio di fornitura di ultima istanza (di seguito: FUI);
 - definito come "clienti vulnerabili di gas naturale" coloro che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 124/17;

- b) rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92;
 - c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
 - d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
 - e) di età superiore ai 75 anni;
- con deliberazione 100/2023/R/com, l'Autorità ha, tra l'altro, definito le disposizioni in merito alla rimozione del servizio di tutela del gas naturale, nonché le condizioni a cui i clienti vulnerabili, a decorrere dall'1 gennaio 2024, dovranno essere riforniti (di seguito: servizio di tutela della vulnerabilità), approvando il nuovo TIVG che entrerà in vigore da tale data;
 - con deliberazione 102/2023/R/gas, l'Autorità ha definito, altresì, le modalità con le quali vengono identificati i clienti vulnerabili nel settore del gas naturale;
 - con il decreto ministeriale 22 giugno 2023 sono stati definiti gli indirizzi all'Autorità per l'individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura del gas naturale da parte dei FUI.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- non sempre, in assenza di un venditore, è possibile attivare il FUI (o perché il cliente finale non ne ha diritto o perché il FUI manca – ad esempio è andata deserta la gara per la selezione ovvero il FUI ha già impegnato l'intero quantitativo di gas nei limiti del quale ha assunto l'incarico); per far fronte a tale situazione l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 99/11, ha istituito e disciplinato il servizio di *default* sulle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: SdD Distribuzione), intestandone la responsabilità all'impresa di distribuzione in quanto responsabile del bilanciamento nelle proprie reti (articolo 16 del decreto legislativo 164/00 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 93/11); la regolazione del servizio è stata integrata con successivi provvedimenti, tra i quali la deliberazione 352/2012/R/gas, che ha definito meccanismi di copertura dei costi sostenuti dall'impresa di distribuzione per l'erogazione dell'SdD Distribuzione, e la deliberazione 241/2013/R/gas;
- in particolare, la deliberazione 241/2013/R/gas ha previsto che:
 - le attività di fatturazione e di gestione dei rapporti contrattuali con i clienti finali, funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi dei clienti interessati, possono essere gestite da una o più imprese di vendita (di seguito: fornitori dell'SdD Distribuzione o FDD), selezionate a seguito delle procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri definiti da specifiche disposizioni di cui al TIVG;
 - le restanti prestazioni essenziali dell'SdD Distribuzione (consistenti nella tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, nonché nella corretta imputazione dei prelievi diretti del cliente finale ai fini dell'attività di allocazione dell'impresa maggiore di trasporto) siano erogate dall'impresa di distribuzione;

- tale impianto regolatorio, confermato anche dal Consiglio di Stato, prevede quindi che sia l'impresa di distribuzione il soggetto responsabile dell'intero SdD distribuzione e che, nell'eventualità in cui non sia possibile attivare il FD_D, la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi dei clienti che dovrebbero essere serviti dal FD_D rientri nella responsabilità dell'impresa di distribuzione, quale responsabile del bilanciamento della sua rete;
- inoltre, a fronte di un quadro in cui il buon esito di una delle prestazioni essenziali dell'SdD Distribuzione è affidato a soggetti diversi dall'impresa di distribuzione, l'Autorità ha introdotto misure volte a responsabilizzare quest'ultima a svolgere nel modo più efficace possibile le restanti prestazioni di cui resta direttamente responsabile, al fine di contenere gli oneri per il FD_D (oneri connessi specialmente alla morosità dei clienti) e, quindi, per il sistema, prevedendo sistemi di penalità cui è sottoposta l'impresa di distribuzione che omette o realizza tardivamente gli interventi necessari alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna, ivi incluse le azioni giudiziali necessarie a conseguire l'accesso forzoso presso tale punto.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 378/2023/R/gas sono stati disciplinati i criteri e le modalità per l'individuazione dei FUI, in coerenza con gli indirizzi del decreto ministeriale 22 giugno 2023, e dei FD_D, per il periodo intercorrente dall'1 ottobre 2023 al 30 settembre 2025;
- in particolare, nell'Allegato A alla deliberazione 378/2023/R/gas (di seguito: Allegato A), sono state, tra l'altro, individuate le aree geografiche di prelievo per l'erogazione dei servizi di fornitura di ultima istanza e di SdD Distribuzione e definite le scadenze per l'espletamento delle procedure di selezione pubblica dei relativi esercenti da parte di Acquirente unico confermando una tempistica di espletamento delle procedure per la selezione dei FD_D successiva a quella delle procedure di selezione dei FUI;
- in coerenza con le disposizioni del predetto Allegato A, l'Acquirente unico, in data 28 agosto, ha pubblicato il Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione dei FUI (di seguito: Regolamento FUI), il quale stabilisce, tra l'altro, che:
 - a) le domande di ammissione alla procedura devono essere presentate mediante PEC entro le ore 16:00 del 7 settembre, redatte secondo il modulo allegato al medesimo Regolamento, sottoscritto con firma digitale dell'istante e corredato dai documenti e dalle informazioni richieste;
 - b) le domande pervenute oltre il termine di cui alla precedente lettera a) sono considerate non pervenute;
 - c) entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presentazione delle istanze, ovvero entro il 12 settembre 2023, AU pubblica sul proprio sito internet gli esiti della procedura;
- successivamente, in data 4 settembre 2023, Acquirente unico ha pubblicato anche il Regolamento per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione degli FD_D (di seguito: Regolamento FD_D) il quale stabilisce modalità di

partecipazione del tutto analoghe a quelle previste dal Regolamento FUI, prevedendo, in particolare che:

- a) le domande di ammissione devono essere presentate entro le ore 16:00 del 14 settembre 2023 anch'esse mediante PEC secondo la procedura ivi indicata a pena di inammissibilità delle stesse;
- b) entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presentazione delle istanze, ovvero entro il 19 settembre 2023, AU pubblica sul proprio sito *internet* gli esiti della procedura.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione 8 settembre 2023, Acquirente unico ha informato l'Autorità che:
 - i. entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure per la selezione dei FUI (di cui alla lettera a) del precedente gruppo di considerati) è pervenuta una sola domanda di ammissione;
 - ii. successivamente al predetto termine (in particolare alle ore 17:19 del 7 settembre 2023) è pervenuta, da parte di altra società, una seconda domanda di ammissione che, ai sensi del Regolamento, è stata considerata come “non pervenuta”;
 - iii. la commissione esaminatrice ha quindi proceduto ad aprire la sola domanda di ammissione pervenuta, all'esito della quale ha constatato che, con riferimento all'area di prelievo 9 “Sicilia e Calabria”, non è stata presentata alcuna offerta;
 - iv. la società che ha presentato tardivamente la domanda di ammissione ha rappresentato, mediante comunicazione inviata l'8 settembre, che il ritardo nella presentazione della domanda di ammissione è stata causata da problemi di natura tecnica imputabili peraltro alla stessa società;
- in data 12 settembre 2023, l'Acquirente unico ha pubblicato gli esiti della procedura di selezione dei FUI indicando, per ciascuna area di prelievo, il nominativo dell'unico esercente individuato come FUI insieme al valore del parametro β e al quantitativo annuo di gas che l'esercente si dichiara disponibile a fornire in qualità di FUI; per l'area di prelievo 9 “Sicilia e Calabria” non è stato indicato nessun nominativo.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- come anticipato al secondo gruppo di considerati, l'attuale regolazione prevede che qualora non sia possibile attivare il FUI, in relazione a una o più aree di prelievo, i FD_D selezionati tramite gara sono responsabili dell'erogazione della fornitura alle condizioni previste per il servizio di fornitura di ultima istanza; si tratta quindi di una funzione suppletiva che la regolazione intesta ai FD_D a garanzia del prevalente interesse alla continuità della fornitura per i clienti che ne hanno diritto, nell'ipotesi in cui il FUI identificato non possa assolvere al servizio (per esempio per motivi tecnici) ovvero qualora l'asta per la selezione dell'esercente sia andata deserta per

carezza di interesse alla partecipazione da parte degli operatori; insieme a tale funzione, del tutto accidentale ed eventuale, i FDD assolvono tipicamente al compito di garantire la continuità della fornitura ai clienti che non hanno diritto a essere serviti dai FUI, ivi incluso il caso in cui il cliente resti senza fornitore a causa della propria morosità (in quest'ultimo caso, i FDD garantiscono la fornitura per un periodo transitorio, strettamente funzionale a consentire la disalimentazione fisica del punto di prelievo interessato);

- poiché, come specificato al precedente punto, il SdD Distribuzione si attiva anche per clienti cui è stato risolto il contratto di fornitura nel libero mercato per morosità del cliente finale, i prezzi offerti dai partecipanti alle procedure la selezione dei relativi esercenti sono generalmente più alti di quelli offerti nell'ambito delle omologhe procedure per la selezione dei FUI che erogano invece la fornitura a clienti che si trovano temporaneamente senza fornitore per cause diverse dalla morosità e quindi presentano un rischio creditizio minore di quello associato ai clienti riforniti dai FDD;
- da quanto emerge dalla comunicazione di Acquirente unico dell'8 settembre 2023, le procedure concorsuali per la selezione dei FUI appena concluse, in esito alle quali non è stato selezionato alcun esercente per l'area di prelievo 9 "Sicilia e Calabria", hanno visto la partecipazione di un solo operatore, mentre un altro operatore ha presentato istanza di ammissione oltre i termini predefiniti.

RITENUTO CHE:

- in considerazione del manifestato interesse da parte di un altro operatore alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei FUI che si sono appena concluse sia opportuno indire una nuova procedura di gara (di seguito: asta di riparazione), aperta a tutti gli operatori, per la selezione del FUI nell'area di prelievo 9 "Sicilia e Calabria" rimasta attualmente priva di esercente, da espletarsi con le modalità già previste nel Regolamento FUI pubblicato da Acquirente unico; ciò in quanto si ritiene prevalente l'interesse a tutelare i clienti finali aventi diritto al FUI avverso il rischio di costi di erogazione del servizio potenzialmente più alti che potrebbero emergere (per le ragioni esposte al precedente gruppo di considerati) dalle procedure per la selezione dei FDD; infatti, l'asta di riparazione potrebbe stimolare la partecipazione quantomeno degli operatori che hanno presentato istanza di ammissione alle precedenti gare per la selezione dei FUI (ancorché una formalmente inammissibile) con ricadute positive sui costi del servizio;
- poiché qualora anche l'asta di riparazione per l'area di prelievo 9 "Sicilia e Calabria" vada deserta, i FDD che saranno selezionati tramite le prossime procedure concorsuali dovranno erogare, a partire dal 1 ottobre 2023, il servizio di fornitura di ultima istanza ai clienti che ne hanno diritto ubicati nella predetta area, sia necessario che l'asta di riparazione venga eseguita prima delle aste per la selezione dei FDD affinché i partecipanti a queste ultime aste dispongano in anticipo dell'informazione sugli esiti di quella di riparazione;
- sia necessario posticipare le attuali tempistiche di espletamento delle procedure di selezione dei FDD previste dal Regolamento FDD che fissa al 14 settembre il termine

di presentazione dell'istanza di ammissione, al fine di permettere la preventiva esecuzione dell'asta di riparazione per l'area di prelievo 9 "Sicilia e Calabria"; sia invece necessario mantenere invariata la scadenza di pubblicazione degli esiti della selezione dei FDD, fissata al 19 settembre 2023, così da consentire l'esecuzione delle attività prodromiche all'attivazione del servizio a partire dall'1 ottobre 2023;

- ai fini di quanto sopra, si debba incaricare Acquirente unico di indire una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del FUI nell'area di prelievo 9 "Sicilia e Calabria";
- in ragione dei tempi stringenti di svolgimento della suddetta procedura ad evidenza pubblica, sia opportuno esonerare Acquirente unico dalla pubblicazione di un nuovo Regolamento di gara e prevedere che trovino integralmente applicazione le disposizioni del Regolamento FUI pubblicato in data 28 agosto 2023 fatta eccezione:
 - (a) delle disposizioni disciplinanti le tempistiche, da sostituire con le seguenti:
 - i. entro le ore 12:00 del 15 settembre 2023, le domande di ammissione devono essere trasmesse ad Acquirente unico;
 - ii. entro il medesimo termine di cui al punto i. le società di vendita che hanno presentato la loro istanza di partecipazione trasmettono la *password* per aprire la domanda di ammissione;
 - iii. entro il 16 settembre 2023, sono pubblicati sul sito *internet* di Acquirente unico gli esiti della procedura;
 - iv. entro 5 giorni lavorativi dalla data di cui al punto iii. i soggetti individuati con la nuova procedura sono tenuti al versamento della garanzia di cui all'articolo 12;
 - (b) delle disposizioni di cui all'articolo 4 disciplinante l'obbligo, a carico dei partecipanti, di presentare una fideiussione a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 15.000 (quindicimila) euro;
- sia altresì necessario incaricare Acquirente unico di modificare il Regolamento FDD pubblicato in data 4 settembre 2023 prevedendo le seguenti nuove tempistiche di espletamento della procedura, dandone opportuna evidenza sul proprio sito *internet*:
 - i. entro le ore 12:00 del 18 settembre 2023, le domande di ammissione devono essere trasmesse ad Acquirente unico,
 - ii. entro il medesimo termine di cui al punto i. le società di vendita che hanno presentato la loro istanza di partecipazione, trasmettono la *password* per aprire la domanda di ammissione;
 - iii. entro il medesimo termine di cui al punto i. deve essere versata la garanzia di cui all'articolo 4.1 del Regolamento FDD;
- in considerazione del carattere di straordinaria urgenza del presente provvedimento non è necessario procedere alla preventiva consultazione ai sensi del comma 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A

DELIBERA

1. di incaricare Acquirente unico a indire, in via straordinaria e urgente, una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del FUI nell'area di prelievo 9 di cui all'Allegato A-1 della deliberazione 378/2023/R/eel, con le seguenti tempistiche:
 - i. entro le ore 12:00 del 15 settembre 2023, le domande di ammissione devono essere trasmesse ad Acquirente unico,
 - ii. entro il medesimo termine di cui al punto i. le società di vendita che hanno presentato la loro istanza di partecipazione, trasmettono la *password* per aprire la domanda di ammissione;
 - iii. entro il 16 settembre 2023, sono pubblicati sul sito internet di Acquirente unico gli esiti della procedura;
 - iv. entro 5 giorni lavorativi dalla data di cui al punto iii. i soggetti individuati con la nuova procedura di cui al presente punto 1. sono tenuti al versamento della garanzia di cui all'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 378/2023/R/eel;
2. di prevedere che, per l'espletamento della procedura a evidenza pubblica di cui al precedente punto 1. trovino integralmente applicazione le disposizioni del Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione dei FUI, pubblicato sul sito di Acquirente unico in data 28 agosto 2023, fatta eccezione: (a) delle disposizioni disciplinanti le scadenze delle attività di cui al precedente punto 1. che dovranno essere svolte secondo le tempistiche ivi indicate e (b) delle disposizioni di cui all'articolo 4 del Regolamento disciplinante l'obbligo, a carico dei partecipanti, di presentare una fideiussione a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 15.000 (quindicimila) euro;
3. di incaricare Acquirente unico a modificare il Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione dei FDD, pubblicato in data 4 settembre 2023, prevedendo le seguenti tempistiche di espletamento della procedura, dandone opportuna evidenza sul proprio sito internet:
 - i. entro le ore 12:00 del 18 settembre 2023, le domande di ammissione devono essere trasmesse ad Acquirente unico,
 - ii. entro il medesimo termine di cui al punto i. le società di vendita che hanno presentato la loro istanza di partecipazione, trasmettono la *password* per aprire la domanda di ammissione;
 - iii. entro il medesimo termine di cui al punto i. deve essere versata la garanzia di cui all'articolo 4.1 del Regolamento FDD;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, alla società Acquirente unico S.p.A. e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

13 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini